



## Faq - sezione bonifiche

**1. Da quale momento un serbatoio interrato dismesso si configura come un rifiuto, e quindi il detentore del serbatoio assume gli obblighi e le responsabilità di un produttore di rifiuti?**

Un serbatoio di cui il detentore decide di disfarsi, a prescindere dalle motivazioni (ad es. il serbatoio è divenuto inefficiente in quanto danneggiato o deteriorato, di capacità insufficiente, non necessario o funzionale ad alcuno scopo,...) viene a configurarsi a tutti gli effetti come rifiuto (art. 183 comma 1 lettera a del D.Lgs. 152/2006) e in quanto tale non può essere lasciato nel suolo o sottosuolo, ma deve essere rimosso e inviato a smaltimento, adempiendo a norme precise che tutelino gli operatori e l'ambiente.

Pertanto il momento in cui è decisa la sostituzione di un serbatoio, è il momento stesso nel quale questo si configura come un rifiuto, la cui responsabilità del corretto smaltimento ricade sul produttore.

Il produttore dei rifiuti è la società o il gestore, secondo i contratti di gestione, che ha preso la decisione di disfarsi del serbatoio.

Inoltre dal momento che il mancato invio a corretto smaltimento dei rifiuti comporta sanzioni penali, tale responsabilità non può essere trasferita.

**2. Quali sono gli adempimenti che sono richiesti per la corretta dismissione di un serbatoio interrato ad uso privato?**

La dismissione di un serbatoio interrato ad uso privato è regolamentata dalla normativa relativa a:

- risorse energetiche;
- gestione rifiuti e bonifica siti contaminati.

*Un serbatoio interrato che viene dismesso, se non è previsto un suo riutilizzo per qualche applicazione (ad esempio come serbatoio di stoccaggio antincendio), avendo cessato la sua funzione, soddisfa in pieno la definizione di rifiuto di cui all'art. 183 comma 1 lettera a del D.Lgs. 152/2006. Considerato che lo stoccaggio di rifiuti nel suolo o sottosuolo non è ammesso, se non alle condizioni del deposito temporaneo (secondo limiti temporali definiti), il serbatoio deve perciò essere allontanato. Questo ovviamente, a meno che la rimozione del serbatoio non rappresenti un pericolo per la stabilità di qualche manufatto soprastante.*

Il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti – Terzo stralcio relativo alla Bonifica dei siti inquinati prevede, nella sezione 10.5 (Piano Operativo di Censimento), di porre estrema attenzione alla dismissione dei serbatoi, in quanto questi possono rappresentare una potenziale fonte di contaminazione per l'ambiente.



Con riferimento alle considerazioni sopra riportate, la procedura da seguire per la corretta dismissione del serbatoio interrato è di seguito riepilogata:

- a) **preliminare svuotamento e pulizia interna del serbatoio** (al fine di smaltire il serbatoio stesso come rifiuto non pericoloso), delle tubazioni aeree e interrato e del pozzetto connesso al passo d'uomo, recupero dei prodotti residui eventualmente stoccati e loro corretto smaltimento, secondo la vigente normativa di settore;
- b) **verifica della tenuta stagna** dei serbatoi da personale tecnico qualificato con conseguente rilascio di un certificato finale, contenente informazioni sulla metodologia utilizzata;
- c) **comunicazione della dismissione del serbatoio mediante rimozione** da parte del soggetto titolare dell'impianto all'ARPAT territorialmente competente, almeno 10 giorni prima delle operazioni, in modo che possa presenziare alle stesse e prelevare eventuali campioni di controllo del terreno sottostante per verificare che non ci siano state fuoriuscite dal serbatoio (secondo punto 10.5.2.2 del richiamato Piano Provinciale;
- d) nel caso di stoccaggio di prodotti infiammabili esecuzione di una certificazione "gas-free", nelle 24 ore precedenti la rimozione, che attesti l'operatività in condizioni di sicurezza;
- e) **rimozione del serbatoio e avvio a smaltimento** di tutta l'impiantistica connessa, nel rispetto della vigente normativa;
- f) **campionamento del fondo scavo**, con prelievo di campioni nei punti con evidenze organolettiche o criticità, in contraddittorio con le Autorità di controllo.

Nel caso si accertino perdite il titolare del serbatoio è tenuto a predisporre quanto previsto per i siti contaminati dall'art. 242 del D.Lgs. 152/06, eventualmente applicando la procedura semplificata.

Analogamente in caso di verifica della non tenuta di un serbatoio, in quanto condizione di pericolo concreto e attuale di contaminazione, si ritiene necessario procedere alla verifica dell'eventuale stato di contaminazione delle matrici, ovvero all'attivazione della procedura prevista per i siti contaminati ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. 152/06.

L'elenco delle ditte autorizzate alla raccolta e trasporto di rifiuti è reperibile presso l'Albo Gestori ambientali presso la Camera di Commercio Agricoltura e Artigianato di Firenze.

**Per ulteriori adempimenti in merito alla gestione dei serbatoi e quanto riguarda la gestione dei rifiuti, prodotti durante le suddette procedure e la corretta compilazione dei formulari, si rimanda alle F.A.Q. della sezione "Rifiuti": <http://www.provincia.fi.it/rifiuti.htm>**

### **3. Le ditte che intendono effettuare le misure di prevenzione ovvero le operazioni di messa in sicurezza d'urgenza devono essere iscritte all'Albo gestori ambientali?**

Le ditte che effettuano le misure di prevenzione, di cui all'art. 239 del D.Lgs. 152/2006, ovvero le operazioni di messa in sicurezza d'urgenza prevista dalle procedure semplificate, di cui all'allegato IV della parte IV titolo V del D.Lgs. 152/2006, devono essere iscritte alla categoria 9 dell'Albo gestori ambientali.

Questo è l'orientamento espresso, nella seduta del 5.03.2007, dalla Sezione Regionale Toscana dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, e trasmesso alla Provincia di Firenze con nota del 15 marzo 2007 (prot. 14519).

La Provincia di Firenze aveva richiesto il parere sulla iscrivibilità delle imprese che eseguono gli interventi in oggetto, esprimendo nel contempo il giudizio sulla necessità di un'alta qualifica ed una specifica esperienza delle ditte esecutrici.

Si ritiene, infatti, che durante la fase di messa in sicurezza d'urgenza in procedura semplificata ad esempio, le ditte si trovino ad effettuare delle operazioni (rimozione di terreno contaminato,



messa in opera di sistemi di pump and treat, etc.) del tutto identiche a quelle che possono essere effettuate nell'ambito di una bonifica approvata (per la quale occorre l'iscrizione all'Albo gestori ambientali), andando in deroga fra l'altro a qualsiasi autorizzazione. Tali interventi, inoltre, sono spesso sostitutivi degli interventi di bonifica vera e propria.

**4. nel caso in cui il progetto di bonifica comprenda l'autorizzazione alla gestione dei rifiuti va prevista specifica fideiussione secondo il sistema di calcolo della DPGRT 14r del 25/2/2004?**

La fideiussione versata alla Provincia ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 22/97 serve per garantire che la ditta effettui il ripristino dell'area dopo la chiusura dell'impianto, ovvero per garantire quelle operazioni che un progetto di bonifica ha come principali finalità. La ditta incaricata alla bonifica versa già una fideiussione a favore del comune a garanzia di tutto l'intervento; se la ditta non esegue, il comune può incamerare la fideiussione e sostituirsi. In questa situazione quindi, non serve che la ditta presenti un'altra fideiussione a favore della Provincia, tanto più che la DPGRT 14R del 2004 propone un sistema di calcolo, che non ha senso applicare a delle operazioni temporanee tipo quelle dei progetti di bonifica. Per avere tutte le tutele da un punto di vista ambientale quindi è sufficiente assicurarsi che la fideiussione versata comprenda il costo dello smaltimento di tutti i rifiuti, compresi quelli che verranno trattati in loco, in modo tale che se venissero lasciati nel sito il comune può provvedere allo smaltimento.

**5. Quando i lavori di bonifica realizzati differiscono per modifiche non sostanziali dal progetto definitivo di bonifica approvato, si può ugualmente richiedere la certificazione di avvenuta bonifica alla Provincia?**

la certificazione viene rilasciata solo nel caso in cui sia accertato il rispetto dei limiti di destinazione d'uso e delle condizioni stabilite nell'atto di approvazione e autorizzazione al progetto di bonifica, rilasciato dal comune o dalla Provincia stessa (per siti che interessano il territorio di più comuni). In sede di certificazione non può essere approvata alcuna modifica sostanziale o non sostanziale, non approvata dall'ente competente all'approvazione.

**6. Può sempre essere richiesta la certificazione di avvenuta bonifica per lotti?**

La certificazione di bonifica in lotti può essere rilasciata solo se il progetto approvato prevede la suddivisione in quegli specifici lotti, altrimenti la certificazione di avvenuta bonifica viene rilasciata alla fine dell'intero intervento (oppure al termine dei lavori dei lotti, previsti dal progetto approvato). In questo caso la fideiussione viene svincolata in seguito alla certificazione dell'ultimo lotto in cui è suddiviso il sito.

**7. E' possibile richiedere la certificazione di avvenuta bonifica per i suoli, quando ancora non è stata portata a termine la bonifica della falda sotterranea?**

Qualora la bonifica sul suolo venga terminata e resti invece da bonificare la falda idrica, la certificazione sarà rilasciata limitatamente ai suoli, qualora sia già stato approvato e autorizzato anche il progetto di bonifica della falda idrica. Infatti dalla lettura combinata dell'art. 20 comma 12 della L.R. 25/98 e del Piano Regionale dei rifiuti terzo stralcio relativo alla bonifica dei siti contaminati approvato con DCRT 384/99 (punto 5.3 acque sotterranee) si chiarisce che la certificazione sui suoli potrà essere rilasciata a seguito della neutralizzazione della fonte inquinante e della bonifica dell'area soprastante, anche in presenza di un processo di depurazione a lungo termine della falda, che sia stato comunque approvato nell'ambito dello stesso progetto di bonifica. In questo caso gli obiettivi di decontaminazione della falda devono essere riportati anche nel certificato di avvenuta bonifica rilasciato dalla Provincia per i suoli. Viene specificato inoltre che lo svincolo della fideiussione dovrà avvenire al momento dell'avvenuta attuazione di tutto il progetto di bonifica (suolo e falda compreso).



## 8. Quando sono applicabili le procedure semplificate di cui all'Allegato 4 al Titolo V della Parte quarta del D.Lgs. 152/06?

Le procedure semplificate sono nate per risolvere in tempi rapidi un inquinamento che si manifesti ad oggi di cui si conosce in maniera certa la causa (sversamenti, incidenti...)

Per questa tipologia di eventi sono definite le procedure per intervenire rapidamente: entro 30 giorni dall'accertamento della contaminazione, è possibile effettuare una messa in sicurezza d'urgenza ripristinando il rispetto delle CSC. Qualora nei trenta giorni, questo non avvenga, la ditta è tenuta a presentare un progetto operativo di bonifica, da approvarsi dal comune competente per territorio. **Ne consegue che una ditta non è legittimata ad intervenire senza autorizzazione, trascorsi 30 giorni dall'evento.**

Un progetto operativo di bonifica va comunque presentato, in presenza di una **contaminazione delle acque di falda** come stabilito dall'Allegato 4 al titolo V della Parte quarta al D.Lgs. 152/2006.

Per siti storici, in cui l'eventuale contaminazione sia da attribuirsi ad eventi accaduti prima del 14-04-2006 (data di pubblicazione del D.Lgs. 152/2006), l'art. 242 comma 11 prevederebbe la presentazione di un piano di caratterizzazione, da approvarsi dal comune in conferenza dei servizi.

L'art. 249 e l'allegato IV tuttavia riconducono alle procedure semplificate anche tutti i siti di piccole dimensioni o gli eventi accidentali all'interno di aree più grandi **che siano di dimensioni inferiori ai 1000 mq.**

Riguardo a contaminazioni storiche possono verificarsi i seguenti casi:

1. Siti storici che risultano inferiori ai 1000 mq,
2. Siti più grandi che, in seguito a piano di investigazione o caratterizzazione, rivelino il rispetto dei limiti, ad eccezione di una porzione di area inferiore ai 1000 mq, sulla quale è necessario effettuare un intervento di bonifica.

In queste situazioni non è ammessa la messa in sicurezza d'emergenza nei 30 giorni, in quanto l'evento è accaduto da tempo. Per il resto è comunque necessario precisare le differenze fra le due situazioni:

1. La norma ammette che venga eseguito un piano di caratterizzazione, senza preventiva approvazione e condivisione con gli Enti. Il percorso non condiviso tuttavia può portare che in sede di sopralluogo, ARPAT trovi ulteriori sorgenti, magari non contemplate dai progettisti. In questo caso i tempi si allungerebbero. In questa fattispecie non si avrà mai una certificazione da parte della Provincia, ma la ditta deve produrre un'autocertificazione.
2. E' necessario che il piano di caratterizzazione sia approvato dal comune ed è necessario che venga presentato un progetto operativo di bonifica. In questa sede il comune, dietro parere degli enti (ARPAT soprattutto) approva il perimetro del sito sottoposto a bonifica e quindi eventualmente conferma se è superiore o inferiore ai 1000 mq. Tuttavia la ditta può scegliere se fare l'analisi di rischio o passare direttamente al progetto operativo, avendo per obiettivo le CSC.